



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI ADIBITI AD
ORGANISMI DELL'ARMA DEI CARABINIERI DI AVELLINO E PROVINCIA**

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

1. la Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo è indicata con la parola “Amministrazione”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il contraente è indicato con la parola “appaltatore”.

Articolo 2

(Norme regolatrici dell'appalto)

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:
 - a) dal presente Capitolato Speciale e dal Contratto e relativi allegati,
 - b) dal capitolato AcquistinretePa – Consip - Categoria «*Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti*», sottocategoria 1: *Servizi di Pulizia agli immobili (a canone)*, per quanto non specificamente previsto nei documenti sopra citati;
 - c) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
 - d) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare, da quelle di cui al decreto legislativo n° 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati.

Articolo 3

(disposizioni antimafia)

1. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.
2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto:
 - a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'appaltatore stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- b) ogni variazione della propria composizione societaria;
- c) ogni altra situazione eventuale prevista dalla legislazione emanata successivamente all stipula del presente contratto.

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

1. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, ovvero, mediante posta elettronica certificata; esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda l'Amministrazione che l'appaltatore: di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.
2. Le notifiche e comunicazioni possono essere anticipate anche a mezzo fax e/o casella di posta elettronica.

Articolo 5

(Oggetto dell'affidamento)

1. Forma oggetto dell'affidamento il servizio di pulizia degli uffici adibiti a sedi dell'Arma dei Carabinieri nella provincia di Avellino, da effettuare secondo le modalità stabilite nell'allegato A (tipologia e frequenza delle prestazioni di pulizia), presso le sedi di cui all'allegato B (superfici sedi interessate).
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente capitolato.
3. Il servizio deve essere svolto senza alcuna interruzione per qualsivoglia circostanza. In caso di interruzioni si applicano i successivi artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25.
4. Per l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore si impegna a rispettare le frequenze e le prescrizioni indicate negli allegati A e B, nonché delle disposizioni contenute nella RDO inserita sul portale AcquisitiretePa.
5. Ogni variazione del programma dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione.
6. Il fornitore assicura lo svolgimento di prestazioni orarie per un numero di ore non inferiore a 220, con utilizzo di personale contrattualizzato in base al CCNL del settore servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi di cui al DL Lavoro n. 52 del 27/09/2023 con qualifica non inferiore alla seconda.

Articolo 6

(Aumenti e diminuzioni)

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ma con un eventuale adeguamento del canone in relazione alle nuove superfici e/o alle nuove fre-



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

quenze delle prestazioni, stipulandosi all'uopo idoneo atto aggiuntivo. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Per lavori, servizi o forniture, supplementari, oltre il quinto d'obbligo, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile od inopportuno per motivi economici o tecnici e comporti per l'Amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, è possibile procedere ad una integrazione dell'affidamento disciplinato dal presente capitolato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) la modifica non altera la natura generale del contratto, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 100 per cento del valore del contratto iniziale.
3. L'appaltatore può, in questo caso, avvalersi del diritto di risolvere il contratto, qualora non intende accettare le modifiche previste al precedente punto 2.

Articolo 7

(Durata del contratto)

1. L'appalto ha durata di 9 mesi a partire dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel contratto. E' prevista la possibilità di rinnovo del contratto fino al 31/12/2027 agli stessi patti e condizioni, da parte della Stazione Appaltante.
2. La Prefettura si riserva la facoltà di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, alla scadenza del precedente rapporto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi e condizioni previste nel contratto originario.

Articolo 8

(Prezzo contrattuale)

1. Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore il compenso stabilito nel contratto e tale corrispettivo è da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa, anche di natura fiscale.
2. In caso di diminuzioni delle superfici oggetto del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l'importo mensile sarà proporzionalmente ridotto.
3. Analogamente si procederà in caso di aumento delle superfici affidate, con incremento proporzionale del compenso e delle prestazioni orarie di lavoro minime.

Articolo 9

(Pagamento dei corrispettivi)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposite fatture, trasmesse in formato elettronico secondo le norme in vigore.
2. Le fatture recanti il codice di fatturazione elettronica **T7VWVY** sono inserite nel sistema di interscambio gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I pagamenti vengono effettuati con le modalità di cui al successivo comma 3 entro 30 giorni dalla acquisizione della attestazione di regolare esecuzione dei Responsabili dell'esecuzione presso l'Arma dei Carabinieri, salvo decurtazione a seguito di richiesta di applicazione di penalità contrattuali per inadempimenti e rilievi, debitamente contestati all'appaltatore dai soggetti beneficiari del servizio ed alla luce delle eventuali controdeduzioni dal primo formulate.
3. I pagamenti vengono disposti previa verifica della regolarità della situazione previdenziale e assicurativa dell'appaltatore, mediante acquisizione del D.U.R.C. e di eventuali inadempimenti nei confronti dell'erario nei casi previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973, nelle seguenti misure:
 - a) periodicamente, nei limiti del 95% dell'importo dovuto nei termini previsti dal comma 2;
 - b) a saldo, per il restante 5% entro il 30 giorni dalla conclusione del rapporto, qualora non sussistano fatti impeditivi di cui al successivo art. 25.
4. Le fatture pervenute dopo il 15 dicembre, saranno pagate nell'anno successivo, dopo il riaccredito delle necessarie risorse da parte del Ministero dell'Interno, senza che l'appaltatore abbia diritto ad alcun indennizzo od interesse moratorio.

Articolo 10

(Deposito di garanzia)

1. A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'appalto, l'appaltatore costituirà apposito deposito cauzionale, ovvero presenterà polizza fideiussoria alternativa, nei termini comunicati prima della stipulazione del contratto.
2. La cauzione rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle prestazioni eseguite.

Articolo 11

(Subappalto e cessione del contratto)

1. Non è ammessa la cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione della stazione appaltante.
2. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, che può concederla solo se:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti del servizio che si intende subappaltare;
 - c) il contraente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e seguenti del D.Lgs 36/23.
3. In caso di inosservanza delle condizioni sopra indicate, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, a seguito dell'accertamento della avvenuta cessione in subappalto di prestazioni oggetto dell'appalto e di affidare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'appaltatore.

Articolo 12

(Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

1. Un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto solo se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.

Articolo 13

(Fornitura del materiale)

1. Sono a totale carico dell'appaltatore i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio di pulizia, nonché le spese per l'acquisto del vestiario dei propri dipendenti e per la relativa lavatura.

Articolo 14

(Responsabilità dell'appaltatore)

1. L'appaltatore risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile.
2. Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi o deterioramenti causati dai dipendenti dell'appaltatore saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 15

(Tutela contro azioni di terzi)

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. All'uopo, sottoscriverà idonea assicurazione contro i rischi professionali e di responsabilità civile, come previsto nel bando, che si allega al presente contratto.
2. L'appaltatore assume inoltre la responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.
3. Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvede-



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

re alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

4. Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'appaltatore in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite.

Articolo 16

(Personale impiegato)

1. Entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto, l'appaltatore comunicherà per iscritto il programma operativo e i nominativi delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio e la rispettiva qualifica, anche per il tramite del competente organismo provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro dieci giorni da ciascuna variazione.
2. Entro il medesimo termine di dieci giorni, l'Appaltatore dovrà nominare e comunicare un proprio referente qualificato, che dovrà essere sempre reperibile nei giorni lavorativi, incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale dell'appaltatore e di assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità degli obblighi contrattuali.
3. Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico dell'Appaltatore secondo la normativa vigente. Lo stesso appaltatore è garante dell'idoneità del personale che ha, tra gli altri, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.
4. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno. In tal caso, l'appaltatore dovrà provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora l'appaltatore non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'appaltatore.
6. Durante il servizio, il suddetto personale dovrà esser munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'appaltatore.
7. L'appaltatore si impegna ad osservare la vigente normativa igienico-sanitaria ed in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola.

Articolo 17

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
2. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate all'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una congrua ritenuta dall'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

all'appaltatore senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore.

3. L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi del presente capitolato.

Articolo 18

(Responsabile dell'esecuzione del contratto e poteri di vigilanza)

1. L'Amministrazione, a mezzo di propri rappresentanti, anche individuati nell'ambito del personale dell'Arma dei Carabinieri, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato e prospetta al titolare dell'appaltatore o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio.
2. Il responsabile preposto alla vigilanza sull'esecuzione, è designato nella persona del Responsabile provinciale dell'Arma dei Carabinieri destinataria del servizio, o un suo delegato, con apposito provvedimento formale, comunicato alla stazione appaltante.
3. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile dell'esecuzione può servirsi di idoneo personale dipendente, esercitando, però, sempre un'attività di coordinamento e supervisione delle attività svolte dai medesimi.
4. Il suddetto responsabile, od il suo delegato:
 - a) predispone, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività;
 - b) controlla che l'esecuzione dell'appalto rispetti i tempi e le modalità previsti nei documenti di riferimento;
 - c) controlla, su indicazione dei competenti uffici della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norma;
 - d) effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, prima del pagamento di ogni fattura.

Articolo 19

(Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'appaltatore è formalmente inadempiente quando:
 - a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
 - b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, secondo le frequenze e le prescrizioni indicate dall'Amministrazione.
2. L'omissione o l'irregolare fornitura del servizio è contestata per iscritto dal Responsabile dell'Esecuzione, o dal delegato, all'appaltatore e comunicata, per conoscenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, immediatamente all'accertamento della stessa, assicurando il necessario contraddittorio e riportando nell'apposito verbale di contestazione le osservazioni eventualmente formulate dall'operatore.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

3. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'appaltatore contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'appaltatore stessa ne risponde a pieno titolo.
4. Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato all'appaltatore e comunicato, per conoscenza, a questa Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni, con assegnazione del termine massimo di 7 giorni lavorativi per le eventuali controdeduzioni.
5. In mancanza di adeguato riscontro entro i termini assegnati, le contestazioni diventano definitivamente accertate, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 20

(Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità. La rilevazione di più di tre omissioni nel corso del contratto fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.
2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.
3. L'importo delle penalità è stabilito dalla Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo- sulla base delle segnalazioni del Responsabile dell'Esecuzione, con provvedimento da comunicare all'appaltatore.
4. L'importo delle penalità è addebitato sui crediti della appaltatore dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che eventualmente l'appaltatore avesse stipulato con l'Amministrazione.
5. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi, l'integrazione del relativo importo deve avvenire nei termini previsti dal presente capitolato.
6. Le penalità sono notificate all'appaltatore in via amministrativa a mezzo posta elettronica certificata, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 21

(Determinazione delle penalità)

1. Ciascuna contestazione di avvenuta omissione del servizio comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 15 per cento del canone mensile complessivo pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.
2. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 20, comma 1, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'appaltatore fino al termine di naturale scadenza dell'obbligazione.
3. L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento pro-quota del compenso pattuito. Qualora l'omissione non interessi l'intero servizio ma si limiti ad uno o più dei locali e/o



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo *di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

superfici oggetto dell'appalto, l'Amministrazione trattiene una somma di entità corrispondente al costo contrattuale del servizio stesso.

4. Ciascuna contestazione di irregolarità del servizio comporta una penalità a carico dell'appaltatore di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 10 per cento del canone mensile totale pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze della mancanza ed alla relativa reiterazione.
5. L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al precedente art. 21, comma 2, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'appaltatore fino alla scadenza naturale dell'obbligazione.

Articolo 22

(Sospensione dei pagamenti)

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto qualora, dopo tre mesi dalla sospensione di cui al precedente comma 1, l'appaltatore non sia posto in regola.
3. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi all'appaltatore quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'appaltatore inadempiente.

Articolo 23

(Recesso e risoluzione del contratto)

1. L'amministrazione può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per motivi di pubblico interesse;
 - c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - d) in caso di fallimento del contraente;
 - e) in caso di fallimento dell'appaltatore mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di appaltatore individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra appaltatore del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
 - f) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
 - g) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- h) in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - i) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
 - j) in caso di morte del titolare dell'appaltatore mandataria di un raggruppamento, ove costituita in appaltatore individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.
2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:
- a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
 - b) dopo tre contestazioni di omissione del servizio nel corso del servizio;
 - c) dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi capitolari;
 - d) in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'appaltatore, nelle ipotesi previste;
 - e) in caso di mancato reintegro del deposito cauzionale;
 - f) in caso di mancata sostituzione del personale;
 - g) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, l'appaltatore non si sia posta in regola con gli obblighi prescritti.
3. L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto:
- a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
 - b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti previsti nel presente capitolato.
4. La risoluzione del rapporto ha effetto dalla data indicata nel decreto all'uopo adottato e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.
5. Il recesso deve essere comunicato all'appaltatore almeno dieci giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.
6. il rapporto si risolve di diritto, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L. n.95/2012 convertito in L. 135/2012, qualora l'Amministrazione aderisca ad una Convenzioni della Consip spa o di altri soggetti aggregatori, in attuazione di disposizioni normative o direttive ministeriali al riguardo.
7. In deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

Articolo 24

(Recesso parziale)

1. L'Amministrazione ha facoltà di dichiarare il recesso parziale nei casi di cessazione di attività di una o più articolazioni tra quelle interessate al servizio, di sospensione o riduzione dell'attività degli stessi Organismi, con conseguente rideterminazione del canone pattuito, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo *di Avellino*

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

2. Il recesso parziale deve essere comunicato all'appaltatore negli stessi tempi e modi con cui si procede per quello totale.
3. In caso di recesso parziale, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore ha diritto all'intero corrispettivo contrattualmente previsto fino al mese in cui avrà effetto il recesso stesso.

Articolo 25

(Effetti della risoluzione)

1. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione prestata. Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, l'Amministrazione può dichiarare risolto il rapporto ed incamerare la cauzione.
2. Con la risoluzione, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'appaltatore.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore nelle forme prescritte e con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel rapporto risolto.
4. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'appaltatore.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore.
6. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. Nel caso di risoluzione da parte dell'appaltatore in relazione alle ipotesi di cui al precedente articolo, comma 3°, lettere a) e b), viene riconosciuto allo stesso solo il compenso maturato fino alla data della risoluzione.

Articolo 26

(Ricorso al giudice ordinario)

1. Le controversie relative al presente appalto sono risolte davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla competenza del foro erariale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
2. Durante il giudizio, fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'appaltatore non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni del presente capitolato.
3. Qualora l'appaltatore rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, verrà rimborsato dall'appaltatore.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

1. L'appaltatore è tenuto al versamento delle spese precisate dall'Amministrazione per la contrattualizzazione del rapporto, per la copia degli atti richiesti, nonché di bollo e di eventuale registrazione, se dovute secondo le leggi in vigore.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dalla garanzia ovvero in sede di pagamento dei canoni contrattuali e ne versa l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, l'appaltatore si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.136 e successive modifiche, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario o postale.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L'affidamento si intende risolto di diritto, qualora l'appaltatore venga meno agli obblighi di cui ai commi precedenti.
4. L'affidatario si impegna, altresì, ad assicurare l'apposizione delle clausole contrattuali di cui al presente articolo a tutti i contratti che dovesse stipulare per l'esecuzione del presente capitolato, trasmettendone copia anche all'Amministrazione.
5. Tutte le dichiarazioni trasmesse dovranno essere sempre accompagnate da copia di un documento di identità vigente del soggetto che le rilascia, con indicazione dei poteri di rappresentanza dell'appaltatore posseduti, salvo che la sottoscrizione degli atti non avvenga con firma digitale.

per accettazione
L'operatore aggiudicatario